

Regolamento
del sistema di controlli interni

I N D I C E

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Sistema dei controlli interni.

Art. 2 – controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

TITOLO II CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 – Funzione e modalità del controllo.

Art. 4 – Controlli in fase preventiva all'adozione dell'atto.

Art. 5 – Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 6 – Controllo di gestione - Rinvio

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 7 – Organizzazione e funzione del controllo.

Art. 8– Modalità di effettuazione del controllo.

TITOLO TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9– Norma transitoria

Art. 10– Entrata in vigore.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Sistema dei controlli interni.

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni previsti dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 nr.174 così come convertiti nella legge 07/12/2012 nr. 213 secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il **controllo di regolarità amministrativa e contabile**;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso il **controllo di gestione**, al fine di ottimizzare il rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - c) garantire il **costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Articolo 2 – Controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti.

1. Il Presidente dell'Unione, avvalendosi del Segretario, trasmette alla sezione regionale della Corte dei Conti un referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dall'Ente, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti.
2. Il referto è altresì inviato al Presidente del Consiglio dell'Unione e ai capigruppo dello stesso Consiglio.

TITOLO II CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 3 – Funzione e modalità del controllo.

1. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità di garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti Locali.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti applicati dall'Unione. Esso è effettuato nella fase preventiva e nella fase successiva all'adozione dell'atto.

Articolo 4 – Controlli in fase preventiva all'adozione dell'atto.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio dell'Unione, che non sia un mero atto di indirizzo, mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato per attestare che l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria e che nella sua composizione formale è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti.

2. Il controllo di regolarità contabile è svolto in via preventiva sui seguenti atti:

- a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio dell'Unione, che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, mediante l'apposizione, oltre al parere di cui al comma precedente, anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria;
- b) su ogni determinazione dei responsabili di servizio, che comporti impegno di spesa, mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

3. La Giunta e il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze dei pareri sulla base di argomentate motivazioni.

Articolo 5 – Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto.

1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed eventualmente da altro personale dell'Unione.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

1. le determinazioni di impegno della spesa;
2. i provvedimenti concessori e autorizzatori;
3. le ordinanze dei responsabili dei servizi;
4. i contratti;
5. le convenzioni.

3. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) il rispetto delle normative vigenti e delle circolari/direttive interne;
- b) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- c) l'effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza nell'atto di una congrua motivazione, il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge e/o di regolamento.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante tecniche di campionamento, anche di natura informatica, effettuato entro il mese successivo ad ogni quadrimestre. Spetta al Segretario definire con proprio atto organizzativo le tecniche di campionamento condivise con il Revisore dei Conti.

5. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 5% delle determinazioni di impegno di spesa, garantendo un equilibrato criterio di selezione tra gli atti di ciascun servizio, al

10% dei contratti stipulati per scrittura privata e convenzioni, al 10% delle ordinanze dirigenziali e i provvedimenti concessori e autorizzatori.

6. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il Segretario trasmette una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.

7. In ogni caso le risultanze del controllo svolto sono trasmesse con cadenza annuale, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione dei risultati dei responsabili dei servizi come documenti utili alla valutazione, al Presidente del Consiglio dell'Unione e ai capigruppo dello stesso Consiglio.

8. I controlli di cui al presente articolo si devono raccordare coerentemente anche al piano triennale di prevenzione della corruzione.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 6 – Controllo di gestione - Rinvio.

1. Per la disciplina del controllo di gestione si rinvia all'articolo 42 del Regolamento di Contabilità dell'Unione, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 4.7.2012.
2. Le risultanze del controllo di gestione sono trasmesse con cadenza annuale, a cura del Segretario ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione dei risultati dei Responsabili dei Servizi come documento utile alla valutazione, alla Giunta dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione e ai capigruppo dello stesso Consiglio.

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 7– Organizzazione e funzione del controllo.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo un intervento attivo degli organi di governo dell'ente, del Segretario ed il coinvolgimento dei Responsabili dei servizi, ciascuno secondo le rispettive responsabilità. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando gli equilibri della gestione di competenza, gli equilibri della gestione dei residui e gli equilibri della gestione di cassa.

3. Il pareggio economico e finanziario di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti della gestione contabile annuale. L'Unione è tenuta a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

Articolo 8 – Modalità di effettuazione del controllo.

1. A cura del servizio finanziario, al fine di operare il controllo degli equilibri di bilancio e al fine di valutare il rispetto delle previsioni di bilancio, vengono effettuate delle verifiche di bilancio. Tali verifiche di bilancio consistono in controlli periodici delle entrate e delle spese ed avvengono sulla base della documentazione di carattere generale e di situazioni articolate per centri di responsabilità di entrate e di spesa, con il concorso attivo dei responsabili dei relativi servizi.

2. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo sull'andamento della gestione dei budgets assegnati ai responsabili dei servizi, i quali sono tenuti a segnalare scostamenti rispetto alle previsioni nonché le eventuali difficoltà ed opportunità riscontrate in relazione agli obiettivi. In particolare ciascun responsabile del procedimento di entrata e ciascun responsabile del procedimento di spesa riferisce sull'andamento rispettivamente delle entrate e delle spese di propria competenza e sulle motivazioni che hanno eventualmente portato a significativi scostamenti rispetto alle previsioni e sui provvedimenti che propone di adottare per il raggiungimento degli obiettivi.

3. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:

- per l'entrata lo stato delle risorse assegnate e lo stato degli accertamenti;
- per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi e degli impegni.

4. Il Responsabile del servizio finanziario realizza il controllo interno sugli equilibri di bilancio determinando lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 9 – Norma transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Articolo 10 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.